

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1976

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disciplina normativa che regola gli istituti della sospensione e della decadenza degli amministratori comunali e provinciali, in dipendenza di procedimenti penali, risulta dalle disposizioni contenute negli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificati dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, opportunamente coordinate.

In base a tali norme « i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti dei consigli direttivi dei consorzi rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire alla udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8, nn. 7 e 8, e 44, n. 11, dello stesso testo unico del 1934, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà

personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato ».

È altresì previsto che la sospensione « cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato ».

Tali amministratori inoltre « decadono di pieno diritto dall'ufficio, quando siano condannati per uno dei delitti previsti dagli articoli 8 e 44 dello stesso testo unico, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre mesi ».

Come si è rilevato, gli articoli 270 e 271 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, rinviano ad altre norme non più in vigore dello stesso testo unico, essendo state sostituite in seguito al ripristino del sistema elettivo.

Ed infatti, mentre l'articolo 8 deve intendersi sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che approva il testo unico della legge per la disciplina dell'elettorato attivo, l'arti-

colo 44 deve intendersi sostituito dall'articolo 6 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che approva il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

È stata peraltro avvertita l'esigenza di concedere una maggiore tutela degli amministratori comunali e provinciali, tenuto conto dei rigorosi effetti della sospensione e della decadenza che derivano nei loro confronti dall'applicazione degli articoli 270 e 271 del testo unico del 1934 e relative modifiche, in dipendenza di giudizi ed in particolare per quanto riguarda i procedimenti e le condanne penali per i reati qualificati dall'abuso di ufficio.

Parimenti, poi, è stata avvertita l'esigenza di armonizzare l'istituto della decadenza con le disposizioni delle leggi elettorali in materia di eleggibilità al fine di eliminare ogni disarmonia tra i motivi ostativi alla nomina di tali amministratori e quelli che ne determinano la decadenza.

È stata inoltre ravvisata la necessità di una maggiore chiarezza, in relazione alla vigente legislazione, della normativa da adottare in ordine ai predetti istituti della sospensione e della decadenza.

A tali finalità è ispirato l'unito disegno di legge.

Per quanto riguarda la prima esigenza è da rilevare anzitutto che appare oltremodo rigorosa la disposizione contenuta nell'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, secondo la quale — in conformità di una costante interpretazione della più autorevole dottrina — si determina — *ipso iure* — la sospensione degli amministratori degli enti locali allorchè essi siano rinviati a giudizio per *qualunque* reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di potere, o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, *indipendentemente dalla consistenza della pena edittale*.

Al fine di attenuare tale eccessivo rigore, si ritiene sufficiente prevedere nella nuova normativa che il rinvio a giudizio per i reati caratterizzati da tali abusi comporti la sospensione dalla carica solo nei casi in cui i

reati stessi costituiscono delitti *punibili con una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a 6 mesi*.

In correlazione a tali modifiche, viene poi stabilito in ordine all'effetto della decadenza che essa si applica solamente quando tali amministratori siano condannati con sentenza irrevocabile per i delitti qualificati dall'abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Quanto alla esigenza di una più chiara formulazione della disciplina sugli istituti della sospensione e della decadenza, si precisa che, a causa della complessità della vigente normativa, risulta laboriosa l'individuazione dell'esatta volontà della legge.

Nell'interesse della certezza del diritto, è, pertanto, evidente l'utilità di rendere la normativa in esame chiaramente intelligibile, riportando gli estremi della vigente disciplina richiamata o recependone il contenuto o tenendo anche conto della innovazione introdotta in ordine alla sentenza di rinvio a giudizio con legge 15 dicembre 1972, n. 773.

In ordine alla previsione di sospensione riguardante l'emissione del mandato di cattura o la legittimazione dell'arresto, di cui al secondo comma dell'articolo 270, sono insorte recentemente perplessità interpretative circa la persistenza o la cessazione della sospensione degli amministratori dall'esercizio delle funzioni in caso di sopravvenuta concessione della libertà provvisoria.

Si è pertanto ritenuto opportuno sentire il Consiglio di Stato il quale con parere della I Sezione, n. 269 in data 2 marzo 1973, ha ritenuto che la concessione della libertà provvisoria, facendo venir meno lo stato di materiale impossibilità di esercitare le funzioni, che costituisce il presupposto della sospensione, determina anche la cessazione di questa.

È parso opportuno tener conto di tale chiarificazione nella formulazione della nuova norma di cui al secondo comma dell'articolo 270, quale risulta modificato dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente:

« I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti dei consigli direttivi dei consorzi rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, o per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo a sei mesi, oppure per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno. La sospensione cessa per effetto di sentenza assolutoria, anche se non divenuta irrevocabile.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato. La sospensione opera finchè dura lo stato detentivo ».

Art. 2.

L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio

decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nel precedente articolo decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge ».